


**REGOLAMENTO**  
**CIMITERO COMUNALE**  
**COMUNE DI COMANO**



**I. AMMINISTRAZIONE**

**Art. 1 - amministrazione**

Il cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal municipio, riservate le competenze del medico delegato.

**Art. 2 - Competenze del municipio**

Il municipio

- verifica il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e nelle relative ordinanze
- cura la manutenzione e l'ordine del cimitero;
- cura la tenuta dei registri delle inumazioni e delle esumazioni;
- allestisce un piano per l'utilizzazione del cimitero nel quale vengono indicati i singoli posti di sepoltura;
- procede all'incasso delle tasse;

**Art. 3 - Suddivisione**

L'area del cimitero è suddivisa in:

- a) campi di sepoltura per tombe singole
- b) loculi cinerari
- c) camera mortuaria
- d) ossario

## **II. INUMAZIONI**

### **Art. 4 - Diritto**

Nel cimitero possono essere raccolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone decesse nella giurisdizione del comune qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel comune ospiti di istituti per anziani o di case di cura;
- b) persone domiciliate o dimoranti nel comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) persone attinenti e non domiciliate nel comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- d) persone non domiciliate e non attinenti per le quali gli stretti familiari domiciliati facessero richiesta di inumazione.

### **Art. 5 - Autorizzazione**

Nessuna inumazione potrà aver luogo senza il nulla osta del municipio.

Il municipio non è vincolato da eventuali disposizioni testamentarie del defunto.

### **Art. 6 - Servizio funebre**

Tutte le inumazioni devono essere fatte unicamente nei giorni feriali, escluse le domeniche ed i giorni festivi ufficiali, di regola fra le 09.00 e le 17.00.

Il servizio funebre si tiene sotto il controllo comunale in base all'ordinanza emanata dal municipio.

### **Art. 7 - Cofani**

Per le inumazioni nei campi di sepoltura si deve far capo a cofani di legno dolce, di uno spessore non superiore ai 3 cm.

E' proibito l'impiego di cofani contenenti casse metalliche.

### **Art. 8 - Casi particolari**

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato, morti all'atto del parto.

### **Art. 9 - Dimensioni delle fosse**

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

ml. 2.00 lunghezza  
ml. 1.00 larghezza  
ml. 1.60 profondità

### **Art. 10 - Ordine di sepoltura**

L'occupazione dei posti deve farsi cominciando, di regola, da un'estremità del campo procedendo in modo progressivo.

### **Art. 11 - Urne cinerarie**

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma.

Esse sono collocate nei loculi e devono portare l'indicazione delle generalità del defunto.

Nei loculi è data la possibilità di deporre 4 urne cinerarie familiari. In casi particolari il municipio può concedere delle deroghe. Se deposte in fossa sopra la bara del congiunto, le ceneri dovranno essere racchiuse in una cassetta di legno dolce, di spessore non superiore ai tre centimetri, e ad una profondità massima di cm 50 misurata dalla parte superiore. In caso di spurgo, farà stato la data della prima sepoltura.

#### **Art. 12 - Ditta incaricata**

Il municipio provvede, tramite il suo personale o tramite una ditta incaricata:

- all'esecuzione della fossa
- alla sepoltura
- alla deposizione delle urne nei loculi

### **III. CONCESSIONI E SCADENZE**

#### **Art. 13 - Richiesta**

Per ottenere la concessione di una sepoltura, nei campi o nei loculi cinerari deve essere inoltrata al municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente nella quale devono essere indicate con precisione le generalità del defunto.

#### **Art. 14 - Rappresentante**

Per ogni richiesta di concessione, deve essere indicato un rappresentante a cui il municipio possa far capo per tutto quanto si

riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

#### **Art. 15 - Proprietà**

Le concessioni di posti non danno diritto alla proprietà del terreno ma solo all'uso dello stesso, per cui il terreno concesso non è alienabile.

#### **Art. 16 - Scadenze**

Per i loculi e le tombe, la concessione ha una durata di 20 anni.

#### **Art. 17 - Riservazione**

Non è permesso riservare anticipatamente i posti di sepoltura e i loculi.

### **IV. ESUMAZIONI**

#### **Art. 18 - Ordinarie**

Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni. Almeno tre mesi prima dell'esumazione il municipio informerà tutti gli interessati mediante avviso pubblicato sul foglio ufficiale ed esposto all'albo comunale e sul portale del cimitero. Ai parenti o ai rappresentanti noti pure per lettera raccomandata.

#### **Art. 19 - Rimozione dei monumenti**

Scaduta la concessione, i monumenti, le lapidi murali, i loculi, le

croci, i cordoni ed ogni altro ricordo funebre, devono essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica.  
Trascorso il termine diverranno di proprietà del comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

#### **Art. 20 - Straordinarie**

Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura ed eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, o per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, devono ottenere l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità cantonale.

Le esumazioni eseguite prima della scadenza devono essere effettuate alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Allorquando l'esumazione viene richiesta dai familiari le relative spese sono a carico dei richiedenti.

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero, resta tale, senza rimborso dell'eventuale tassa pagata.

#### **Art. 21 - Resti**

L'ossario é destinato a ricevere le ossa provenienti dalle esumazioni come pure le ceneri (senza urna) provenienti dai loculi la cui concessione é scaduta.

A spese dei richiedenti e previo autorizzazione del municipio le ossa possono essere cremate e deposte nei loculi cinerari.

### **V. ORDINAMENTO DEL CIMITERO**

#### **Art. 22 - Orari di apertura**

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero e della camera mortuaria, sono fissati dal municipio mediante apposita ordinanza, tenuto conto delle particolari esigenze.

#### **Art. 23 - Dimensioni dei monumenti**

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, cordoni, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, deve essere presentata domanda scritta in due copie al municipio, corredata dal progetto in scala 1:10.

Ogni successiva modifica della struttura del monumento, deve essere preventivamente autorizzata dal municipio e corredata dai piani in duplo con l'indicazione del testo e del materiale.

I cordoni devono avere le seguenti dimensioni: ml 1.80 x 0.80

Le lapidi ed i monumenti devono avere l'altezza massima di ml 1.20.

#### **Art. 24 - Piantagioni**

Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori e piante a basso fusto regolati in modo che non abbiano a sporgere dal perimetro della tomba e non superino l'altezza massima di 0,80 ml.

#### **Art. 25 - Iscrizioni sui loculi**

Le iscrizioni e la fotografia sui loculi devono essere eseguite in conformità al modello depositato presso la cancelleria comunale.

#### **Art. 26 - Lapidi murali**

E' esclusa la posa di lapidi murali.

#### **Art. 27 - Posa dei monumenti**

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma essere trasportati pronti per la posa, salvo piccoli lavori di adattamento o di rifinitura.

Non sono permessi lavori alle tombe nei giorni festivi, e in modo particolare nel periodo dal 27 ottobre al 5 novembre inclusi.

#### **Art. 28 - Sgombero del materiale**

La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione devono essere trasportati immediatamente fuori dal cimitero.

In caso di ritardo nell'adempimento di tale obbligo il municipio provvede a spese dei concessionari.

#### **Art. 29 - Obbligo di manutenzione**

I monumenti, le lapidi, i cordoni, le croci, ed ogni altro ricordo funebre collocati nel cimitero, sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta pure l'obbligo della manutenzione.

Allorché un monumento, un loculo o una tomba viene a guastarsi in qualsiasi modo o costituisce un pericolo per la sicurezza delle persone o leda i diritti di altri concessionari, o il decoro del cimitero, gli interessati sono tenuti ad eseguire tutte le riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente.

Le tombe devono essere tenute in ordine. I fiori devono essere collocati in recipienti adatti. Le piante devono essere potate regolarmente.

I rifiuti e gli scarti vegetali devono essere separati e depositati nei

rispettivi contenitori.

Nel caso di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione, entro un termine stabilito, il municipio provvede a spese degli interessati.

#### **Art. 30 - Divieti**

L'introduzione di animali nel cimitero è vietata.

#### **Art. 31 - Danni di terzi**

Il municipio non assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi ai monumenti e ai loculi.

### **VI. TASSE**

#### **Art. 32 Tasse**

L'ammontare della tassa per le singole categorie viene fissato dal municipio, tramite ordinanza sulla base dei seguenti limiti:

#### **32.1 Sepoltura**

a) domiciliati e dimoranti	da 600 a 1000
b) attinenti non domiciliati	da 1000 a 2000
c) non domiciliati né attinenti	da 1500 a 2500

### 32.2 Ricordi funebri

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| a) croci in legno                 | gratis      |
| b) lapidi e monumenti sulla tomba | da 50 a 100 |

### 32.3 Loculi

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| a) domiciliati e dimoranti      | gratis         |
| b) attinenti non domiciliati    | da 500 a 1000  |
| c) non domiciliati né attinenti | da 1000 a 2000 |

### 32.4 Camera mortuaria

- |               |             |
|---------------|-------------|
| Utilizzazione | da 50 a 100 |
|---------------|-------------|

Il municipio è autorizzato a derogare in casi eccezionali.

## VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 33 - Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arreca danni e sfregi al cimitero è punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 5'000.-- secondo la procedura prevista dalla legge organica comunale.

Dovranno inoltre essere demolite tutte le opere costruite abusivamente e risarciti i relativi danni.

Rimane riservata l'eventuale azione penale.

### Art. 34 - Abrogazioni

Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore con l'approvazione governativa.

#### Per il consiglio comunale di Comano:

Il presidente:

**Mario Valnegri**

Il segretario:

**Valerio Soldini**

Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano nella seduta del 29.3.1999.

Approvato dal dipartimento delle istituzioni con risoluzione 16.7.1999 riservati i diritti dei terzi.

## **I. AMMINISTRAZIONE**

- Art. 1 - Amministrazione
- Art. 2 - Competenze del municipio
- Art. 3 - Suddivisione

## **II. INUMAZIONI**

- Art. 4 - Diritto
- Art. 5 - Autorizzazione
- Art. 6 - Servizio funebre
- Art. 7 - Cofani
- Art. 8 - Casi particolari
- Art. 9 - Dimensioni delle fosse
- Art. 10 - Ordine di sepoltura
- Art. 11 - Urne cinerarie
- Art. 12 - Ditta incaricata

## **III. CONCESSIONI E SCADENZE**

- Art. 13 - Richiesta
- Art. 14 - Rappresentante
- Art. 15 - Proprietà
- Art. 16 - Scadenze
- Art. 17 - Riservazione

## **IV. ESUMAZIONI**

- Art. 18 - Ordinarie
- Art. 19 - Rimozione dei monumenti
- Art. 20 - Straordinarie
- Art. 21 - Resti

## **V. ORDINAMENTO DEL CIMITERO**

- Art. 22 - Orari di apertura
- Art. 23 - Dimensioni dei monumenti
- Art. 24 - Piantagioni
- Art. 25 - Iscrizioni sui loculi
- Art. 26 - Lapidari murali
- Art. 27 - Posa dei monumenti
- Art. 28 - Sgombero del materiale
- Art. 29 - Obbligo di manutenzione
- Art. 30 - Divieti
- Art. 31 - Danni di terzi

## **VI. TASSE**

- Art. 32 - Tasse

## **VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 33 - Contravvenzioni
- Art. 34 - Abrogazioni